# Parco "Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase" Carta d'Identità

# Nome e tipologia:

Parco naturale regionale 'Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase':

Legge e data di istituzione: Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 30;

# **Enti coinvolti:**

Provincia di Lecce

Comuni di Castrignano del Capo, Gagliano, del Capo, Alessano, Corsano, Tiggiano, Tricase, Andrano. Cesarea Diso, Santa Terme, Ortelle, Otranto.

dall'area **Superficie** interessata protetta: circa 3200 ettari

Km linea di Costa: circa 57

Altezza minima: m 0

Altezza massima: m 128

#### **Gestione:**


Consorzio dei Comuni del Parco

## Sede del Parco:


Finalità istitutive:

Castello "Spinola-Caracciolo di Andrano"

selvatiche, nonché i valori



- paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
- **b**) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema costiero e della vegetazione naturale autoctona con particolare riferimento a *Quercus macrolepis* (Quercia vallonea);
- d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.



# Habitat prioritari e percentuale di presenza nel territorio del Parco:

# 1. Praterie substeppiche di graminee e piante annue (10%)

Sono ambienti con entità di pregio come le orchidee e coincidono, in molti casi, con i vecchi pascoli ormai in abbandono. Spesso subiscono gli incendi estivi distruttivi anche per la fauna. Il pascolamento, invece, conserva questi ambienti e se fatto con criterio è un elemento di sostenibilità economica dell'uso del territorio.

# Habitat d'interesse comunitario presenti nel Parco

- 1) Versanti calcarei dell'Italia meridionale e della Grecia mediterranea (50%)
- 2) Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (5%)
- 3) Boschi di leccio (5%)
- 4) Boschi di vallonea (Quercus macrolepis) (5%)
- 5) Grotte marine sommerse o semisommerse (5%)
- 6) Formazioni vegetali di *Olea* e *Ceratonia* (5%)
- 7) Formazioni di Euphorbia dendroides (10%)

Le quote percentuali sono relative alla quota di territorio interessato da habitat comunitari

# Altri aspetti naturalistici a sostegno della salvaguardia

Area di eccezionale bellezza paesaggistica costituita da uno dei pochi esempi di costa alta ancora integra dell'Italia peninsulare, con interessanti fenomeni carsici ed erosivi.

La flora è ricca di rari endemismi inseriti nella "Lista Rossa" nazionale. L'area inoltre rappresenta un eccezionale sito fitogeografico per la presenza di specie trans-adriatiche.

Tra la flora sono degni di citazione: Fiordaliso di Leuca (*Centaurea leucadea*), Fiordaliso nobile (*Centaurea nobilis*), Alisso di Lenca (*Aurinia leucadea*), Campanula pugliese (*Campanula versicolor*), Efedra (*Ephedra campylopoda*), ed il raro endemismo puntiforme Veccia di Giacomini (*Vicia giacominiana*).

Per la fauna, oltre alla presenza di diverse specie nidificanti e ad un interessante passaggio migratorio, ricordiamo come in quest'area vi sia stata l'ultima presenza regionale del mammifero più raro d'Europa, la Foca monaca (*Monachus monachus*).

In alcune delle cavità carsiche che si aprono lungo la costa sono presenti rare cenosi ipogee con diversi invertebrati endemici quali: *Italodytes stammeri*, *Typhlocaris salentina*, *Haloblothrus gigas*. Degni di nota sono anche gli aspetti preistorici con importantissimi siti quali la Grotta dei Cervi a Porto Badisco, con ricche manifestazioni di arte rupestre, e le grotte Romanelli e Zinzulusa, uno dei siti naturalistici più visitati di Puglia.

#### Misure di salvaguardia

Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

Scheda sintetica redatta a cura del Centro di Educazione Ambientale di Andrano (Gestione "Ulisside" Coop. Onlus)